



Processo Penale

Questioni controverse in tema di contraddittorio anticipato

di [Giorgio Spangher](#)

26 luglio 2024

Questo contributo costituisce il quarto di una serie di approfondimenti sul “d.d.l. Nordio” di questa Rivista. Si veda D.d.l. [Nordio in materia di intercettazioni: l’ennesima ombra gettata sull’operato del pubblico ministero \(e l’ennesimo passo verso la separazione delle carriere\)](#) di Andrea Apollonio, [D.d.l. Nordio: l’interrogatorio prima della misura cautelare e l’elefante nella stanza](#) di Costantino De Robbio, [La legge Nordio e il giudizio di impugnazione](#) di Carlo Citterio.

È stata alla fine approvata la cd. riforma Nordio che riguarda, fra le altre cose, anche il tema delle misure cautelari.

Cercando di definire le linee essenziali della riforma queste possono essere così definite.

Posto che quando andrà a regime (due anni dall’entrata in vigore della legge) la collegialità per l’applicazione della misura cautelare del carcere per l’applicazione delle altre misure cautelari

(carcere compreso) il giudice provvederà all'interrogatorio anticipato, fatta salva l'eventualità in cui la misura sia disposta per le esigenze cautelari di cui alla lett. a) e b) dell'art 274 c.p.p., nonché in relazione a quanto previsto dallo stesso art. 274 lett. c) relativamente ai delitti di cui all'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. o all'art 362 comma 1 *ter* c.p.p. ovvero a gravi delitti connessi con l'uso di armi o altri mezzi di violenza personale (si tratta in larga parte di reati a pericolosità presunta). Fermo restando quindi che il giudice procederà all'interrogatorio anticipato qualora ritenga applicabile una misura e non sussistano condizioni ostative, deve riaffermarsi che a fronte della richiesta del pm spetterà al giudice valutare preliminarmente le condizioni per la loro applicabilità ai sensi dell'art. 291 c.p.p.

Sono molte le situazioni nelle quali si procede all'applicazione delle misure cautelari nel corso del procedimento e appare pertanto opportuno verificare se in tutti i casi sia necessario procedere all'interrogatorio anticipato. Non dovrebbe essere oggetto di discussioni che tutti in tutti i casi di operatività dell'art. 302 c.p.p. si proceda all'interrogatorio anticipato, essendo espressamente previsto che la misura sia applicata dopo l'interrogatorio. Se si tratta del carcere sarà necessario sui tempi procedere con quello collegiale.

Un interrogatorio non sembrerebbe necessario nel caso disciplinato dall'art. 27 c.p.p., salvo il caso in cui il giudice emetta un provvedimento nuovo o fondato su nuovi elementi. Nel caso in cui la misura perda efficacia per la nuova procedura troverà operatività la riforma.

La particolare struttura processuale dell'udienza di convalida artt. 391 e 307 c.p.p. (con future tensioni per la collegialità) consente di concludere nel senso del contraddittorio anticipato. Una prima questione si prospetta in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 299 c.p.p. relativamente all'aggravamento delle esigenze cautelari. Invero il riferimento alla collegialità di cui al comma 4 secondo periodo dello stesso articolo non è risolutivo, prospettandosi in tutti e due i percorsi applicativi. Tuttavia, corrisponderebbe alla *ratio* della riforma – non sussistendo ragioni ostative – procedere all'interrogatorio anticipato.

Maggiormente controversa sembra prospettarsi, alla luce dell'ampiezza delle valutazioni attribuite al giudice, la procedura applicativa nel caso di cui all'art. 276 c.p.p. Se non sussistono ragioni ostative (esigenze cautelari e natura dei reati) si potrebbe procedere all'interrogatorio anticipato e, se si tratta del carcere, anche a quello collegiale. Il problema si prospetta stante il richiamo espresso anche nella procedura di revisione (art. 635 c.p.p.). Nel contesto qui affrontato bisogna considerare anche le situazioni di cui agli artt. 275 comma 1 *bis* e comma 2 *ter* c.p.p. Ora, se l'interrogatorio anticipato è sostitutivo di quello dell'art. 294 c.p.p. deve tenersi conto che quest'ultimo è esportabile prima dell'inizio del dibattimento. In ogni caso i citati provvedimenti

sono governati dal pericolo di fuga che, come detto, è ostativo al contraddittorio anticipato. Prescindendo dalla premessa, tuttavia, ci si potrebbe interrogare nel caso di cui all'art. 275, comma 1 bis c.p.p. nell'ipotesi di cui alla sola lett. c e di reato non ostativo. Stante i presupposti accentuatamente oggettivi di fronte all'art. 275, comma 2 *ter* c.p.p. l'ipotesi negativa appare comunque preferibile. Una variabile potrebbe essere costituita da quanto previsto dal comma 5 dell'art 300 c.p.p. a seguito della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla proponibilità del riesame e non dell'appello. Invero la mancanza di indicazioni specifiche in ordine ai presupposti per la riemissione/emissione della misura potrebbe suggerire la celebrazione del contraddittorio anticipato. Non può negarsi che tutte queste ultime situazioni nascondano l'insidia del pericolo di fuga, facilmente arginabile del resto dall'indicazione in tal senso nella richiesta del pm.

Se il problema dei provvedimenti di cui agli artt. 382 *bis* e 384 *bis* c.p.p. rifluisce entro lo schema della convalida con il segnalato problema della collegialità per il carcere (quando sarà), meritano approfondimento le misure cautelari di cui agli artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. Ora, stante il richiamo di cui all'art. 362 comma 1 *ter* c.p.p. da parte dell'art. 291 comma 1 *quater* c.p.p., deve ritenersi che sia escluso il contraddittorio anticipato e non trattandosi di carcere anche la decisione collegiale, ma non il tempo entro il quale la decisione deve essere assunta (art 362 *ter* c.p.p.). Quanto all'applicazione ai sensi del comma 1 *ter* dell'art. 276 c.p.p. trattandosi della misura del carcere si procederà collegialmente in futuro, ma non con il contraddittorio anticipato.
